

DECRETO
RETTORALE

| | |
|---|---|
| <p>20 maggio 2010</p> <p>Indizione delle elezioni di due rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nell'ambito del senato accademico per il quadriennio 2009/2013</p> | <p>Da-ai/bg</p> <p>Università luav di Venezia - Archivio Generale REPERTORIO DECRETI Repertorio n. 612/2010 Prot. n. 8901 del 24.05.2010 Anno 2010 Tit. I 013 Fasc. 4</p> |
|---|---|

SECONDO ORIGINALE

il rettore

vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
visto lo statuto dell'Università luav di Venezia ed in particolare l'articolo 5, comma 3;
visto il regolamento generale di ateneo ed in particolare gli articoli 12, 14 e 16;
vista la richiesta delle organizzazioni sindacali di attivare le procedure per l'individuazione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nell'ambito del senato accademico per il quadriennio 2009/2013;
sentite le organizzazioni sindacali dell'ateneo per definire i criteri di individuazione della rappresentanza stessa, del numero degli eligendi e della titolarità dell'elettorato attivo e passivo;

ritenuta la necessità di indire le elezioni in oggetto

decreta

articolo 1 (indizione delle elezioni)

1 Sono indette le elezioni di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo in senato accademico per il quadriennio accademico 2009/2013.

2 Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgeranno lunedì **14 giugno 2010** e martedì **15 giugno 2010** dalle ore 9 alle ore 17.

3 La votazione è valida se vi prende parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

articolo 2 (elettorato attivo e passivo)

1 Può votare, costituisce cioè l'elettorato attivo, tutto il personale tecnico e amministrativo di luav assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.

2 Può essere eletto, costituisce cioè l'elettorato passivo, fatta salva la vigente disciplina in materia di incompatibilità, tutto il personale tecnico amministrativo di luav assunto a tempo indeterminato in servizio alla data di emanazione del presente provvedimento e che si sia candidato entro i termini indicati al successivo articolo 4.

3 È escluso dall'elettorato attivo e passivo il personale tecnico e amministrativo che sia sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trova sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

articolo 3 (organi elettorali)

1 È costituita la commissione elettorale composta dall'arch. Marisa Scarso, che svolge le funzioni di presidente, dalla dott.ssa Laura Casagrande e dal signor Domenico Tenderini che svolge le funzioni di segretario della commissione stessa.

2 Alla commissione elettorale sono affidati i compiti previsti dall'articolo 12 comma 2 del regolamento generale di ateneo nonché la valutazione delle candidature presentate e la verifica delle operazioni elettorali.

3 Qualora un componente della commissione elettorale presenti la propria candidatura, deve essere immediatamente dimettersi e l'organo competente provvede all'individuazione di un sostituto.

4 L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è la segreteria del direttore e degli affari istituzionali che si costituisce quale ufficio elettorale.

articolo 4 (candidature)

1 Le candidature sono individuali e devono essere presentate alla commissione elettorale, tramite la segreteria del direttore e degli affari istituzionali, entro le ore 12 del **4 giugno 2010**.

2 L'ufficio elettorale provvede alla pubblicazione delle candidature attribuendo ad esse un numero d'ordine progressivo per sorteggio.

[Handwritten signatures]

DECRETO
RETTORALE

3 Il sorteggio è pubblico e si svolge presso la segreteria del direttore degli affari istituzionali il 4 giugno 2010 alle ore 13.

articolo 5 (seggi elettorali)

1 Con successivo provvedimento del direttore amministrativo sono costituiti i seggi elettorali che saranno predisposti con postazioni adeguate all'esercizio del voto telematico, come dettagliato ai successivi articoli 6 e 7.

2 Non può essere nominato componente di seggio elettorale il personale tecnico e amministrativo che abbia presentato la propria candidatura per l'elezione a rappresentante di tale categoria di personale in senato accademico.

3 Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti il seggio, uno dei quali deve essere il presidente o il segretario.

articolo 6 (procedura informatica)

1 Per le operazioni di voto è predisposta una procedura informatica che consente l'identificazione dell'elettore, l'espressione del voto telematico da uno qualsiasi dei seggi appositamente istituiti presso l'ateneo, garantendo l'anonimato e la segretezza del voto, nonché la sicurezza dei dati.

2 Le schede telematiche utilizzate per l'esercizio del voto riportano elencati i nominativi dei candidati, contraddistinti da una numerazione ordinale progressiva secondo l'ordine stabilito ai sensi del precedente articolo 4, comma 3.

3 La procedura informatica consente di procedere altresì alle operazioni di scrutinio, mantenendo analoghi requisiti di anonimato, segretezza e sicurezza dei dati.

articolo 7 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)

1 Nelle giornate previste per le elezioni, gli elettori possono recarsi in uno qualsiasi dei seggi esibendo un documento di identità ai componenti del seggio i quali provvedono all'identificazione mediante la procedura informatica.

2 Ciascun elettore così identificato è ammesso a votare presso l'apposita postazione di voto e può esprimere un voto per un solo candidato.

3 Dell'avvenuta votazione si fa menzione mediante firma dell'elettore e di uno dei componenti del seggio sulla ricevuta riportante i dati dell'elettore, appositamente predisposta attraverso la procedura informatica e stampata presso i seggi.

4 Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina da un elettore, che abbia già votato nel medesimo seggio. Un componente del seggio annota l'avvenuto accompagnamento.

5 Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.

6 L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

articolo 8 (adempimenti dei seggi)

1 La commissione di seggio, terminate le operazioni di voto, redige il verbale di votazione e lo invia con il plico delle ricevute di certificazione dell'avvenuta votazione all'ufficio elettorale.

articolo 9 (scrutinio e risultati delle votazioni)

1 L'ufficio elettorale provvede, mediante la procedura informatica di cui al precedente articolo 6 comma 3, alla collazione dei dati e al computo dei voti, accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione risultante dai verbali, dalle ricevute di certificazione dell'avvenuta votazione e dal numero delle schede telematiche votate indicato dalla procedura stessa.

2 Risultano eletti i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3 A parità di voti è eletto il candidato che ha maggiore anzianità di servizio. In caso di parità nell'anzianità di servizio, è proclamato eletto il candidato di maggiore età.

4 Concluse le operazioni di accertamento e computo dei voti, l'ufficio elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni. Qualunque elettore può proporre ricorso alla commissione elettorale, entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

5 La commissione elettorale, decorsi i termini di cui all'articolo 12, comma 4 del regolamento generale di ateneo, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del rettore.

articolo 11 (norme finali)

1 In prima applicazione, la nomina dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo così eletti decorre dalla prima seduta utile del senato accademico e si conclude il 31 ottobre 2013.

**DECRETO
RETTORALE**

2 In caso di dimissioni o decadenza dal mandato a qualsiasi titolo, tali rappresentanti sono sostituiti, fino alla conclusione del mandato, dai candidati risultati primi dei non eletti nelle votazioni indette con il presente provvedimento.

3 In attuazione a quanto disposto dall'articolo 30 dello statuto di luav, nessuno può assumere più di un mandato negli organi di ogni ordine e grado.

4 Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.

5 Il presente decreto rettorale, fin d'ora esecutivo, è trasmesso per quanto di competenza e per opportuna conoscenza agli organi di governo di luav, alle organizzazioni sindacali e al personale tecnico e amministrativo dell'ateneo ed è pubblicato nel web dell'ateneo.

Venezia, 20 maggio 2010

| | |
|---|---------------------------------------|
| il direttore amministrativo Aldo Tommasin | il rettore Amerigo Restucci |
|---|---------------------------------------|


